

Copia

**COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**  
Provincia di Pavia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 37**

**CODICE ENTE N. 11299**

**06/03/2015**

**OGGETTO:** TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507 - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015

L'anno **2015** il giorno **6** del mese di **Marzo** alle ore **09.50** nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale nei modi e nei termini di Legge.

Risultano presenti e assenti i seguenti Assessori:

Nominativo	Carica	Presente
Clensi Domizia	Sindaco	SI
Bruni Matteo	Vice Sindaco	SI
Ragni Oscar	Assessore-Consigliere	SI
Micucci Domenico	Assessore-Consigliere	SI
Milesi Maria Teresa	Assessore Esterno	SI
Presenti n. 5		Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Nigro Dr. Fausta**

Il Presidente Sig. **Clensi Domizia**, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sull'argomento in oggetto:



**TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -  
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTI  
PUBBLICHE AFFISSIONI - D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993  
N. 507 - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione predisposta in data        dal Responsabile di Area Finanziaria avente ad oggetto "TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507 - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015"

Ritenutala meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai Funzionari Responsabili in ordine alle proprie competenze;

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese;

**DELIBERA**

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta in data 02/03/2015 dal Responsabile di Area Finanziaria avente ad oggetto "TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507 - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015

# **COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

## **PROVINCIA DI PAVIA**

### **Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale**

**Oggetto: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
- IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE  
AFFISSIONI - D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507 -  
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26/02/2015 avente per oggetto:  
*"Nomina Responsabile I.U.C. e tributi comunali minori (Tosap, Pubblicità ed affissioni)";*

Vista la nota del Sindaco Prot. n. 7997 del 4/12/2014 con la quale si richiede ai Responsabili di Area la predisposizione delle proposte di delibere propedeutiche all'approvazione dello schema di B.P. 2015 contenenti il sistema tariffario per l'anno di riferimento;

Preso atto della volontà dell'amministrazione di mantenere invariate le tariffe, che erano state già confermate nel 2014 con la rivalutazione ISTAT;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, relativo alla disciplina dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (I.C.P. e D.P.A.), nonché della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);

Dato atto che il D. Lgs. 23/2011, al comma 1 dell'art. 11, aveva disposto l'introduzione dell'Imposta municipale secondaria a decorrere dall'anno 2014 per sostituire la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (cosiddetti tributi minori), subordinandola altresì all'adozione di uno specifico Regolamento, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali;

Visto che il comma 714 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ne aveva prorogato di un anno l'entrata in vigore;

Considerato che il Regolamento nazionale non è mai stato emanato e vista la Risoluzione Ministeriale (n. 1/DF del 12 gennaio 2015) secondo la quale la mancata adozione del regolamento governativo lascia inalterata la situazione attuale e quindi restano in vigore la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, come confermato nel D.L. Milleproroghe che rinvia l'entrata in vigore dell'IMU secondaria;

Considerato che risulta necessario provvedere alla deliberazione delle tariffe dei tributi locali per l'anno 2015;

Rilevato che la deliberazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali viene disciplinata definitivamente in base al disposto dell'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 488 che recita: "8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ... [omissis]";

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, (T.U.E.L.) che ha fissato al 31 dicembre il termine ordinario per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto che con il decreto del 30.12.2014 del Ministero dell'Interno è stato differito al 31.3.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali.

Ritenuta pertanto valida la data odierna per proporre efficacemente le tariffe per i tributi locali di cui sopra;

Richiamata la precedente deliberazione tariffarie sulla **pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (I.C.P. e D.P.A.), nonché della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.):**

- G.C. n. 3 del 22/01/2014 – (validità per l'anno 2014);

Preso atto della volontà dell'amministrazione di mantenere inalterate le tariffe per l'anno 2015;

In conclusione, al fine di assicurare le entrate necessarie a garantire gli equilibri del bilancio di previsione


### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

1. di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe:

- per la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), vedasi allegato sub. 1;
  - per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità vedasi allegato sub. 2;
  - per l'Imposta Diritto sulle Pubbliche Affissioni (I.C.P. e D.P.A.) – vedasi allegato sub. 3
2. di dare mandato agli uffici preposti di provvedere agli adempimenti utili conseguenti all'adozione del provvedimento de quo, tra cui quello di disporre la comunicazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze;

Lì 02/03/2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
Domizia Clensi





## TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**TARIFFE VALEVOLI PER L'ANNO 2015****PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono *permanenti* o *temporanee*.
2. Sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono *temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno.  
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono state classificate in n. 2 (due) categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml.. Le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq..

6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
  - del 50% sino a 100 mq.;
  - del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
  - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.;
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, V.

## PARTE II – OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	U/M	TARIFFA PER CATEGORIA	
			I^ in Euro	II^ in Euro
	<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI</b> Tariffe riferite ad ogni metro quadrato o metro lineare di occupazione, per anno solare di occupazione.			
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq.	19,61	18,52
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (riduzione al 40%)	per mq.	7,84	7, 14
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (riduzione obbligatoria al 30%)	per mq.	5,88	5,56
4	Passi carrabili (di cui):			
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (riduzione obbligatoria al 50 %)	per mq.	9,81	9,26
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (riduzione al 20 %)	per mq.	3,92	3,70
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10 %;  (riduzione obbligatoria del 50 %)	per mq.	9,81	9,26
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (riduzione al 10%)	per mq.	1,96	1,85
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (riduzione al 30%)	per mq.	5,88	5,56
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	per mq.	19,61	18,52

### PARTE III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune (vedi art. 24 e seguenti).

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N°	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	U/M	TARIFFA PER CATEGORIA	
			I^ in Euro	II^ in Euro
	<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b> Tariffe riferite ad ogni metro quadrato o metro lineare di occupazione, per ogni giorno (24 h) di occupazione.			
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq.	1,36	1,09
2.2	Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti o sottostanti il suolo comunale - (riduzione del 50%)	per mq.	0,68	0,54
2.3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq.	0,41	0,33
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (aumento del 0%)	per mq.	1,36	1,09
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto - (riduzione del 50%)	per mq.	0,68	0,54
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (riduzione dell'80%)	per mq.	0,27	0,22
2.7	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (aumento / riduzione del 0%)	per mq.	1,36	1,09
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (riduzione del 50%)	per mq.	0,68	0,54
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	per mq.	0,27	0,22
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente; la riscossione è effettuata mediante convenzione - (a tariffa ridotta del 50%)	per mq.	0,68	0,54

### PARTE IV – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale (ad eccezione – per espressa disposizione dell'art. 18 della Legge 488/1999 che modifica l'art. 63, comma 2, lettera f, del D.Lgs 446/1997 il quale di fatto abrogava i commi da 1 a 3 dell'art. 47 del D.Lgs 507/1993 – delle occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi – per questa tipologia si veda il successivo punto 6):

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		I^ in Euro	II^ in Euro
	<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO</b>		
3.1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2 per Km lineare o frazione (di fatto applicabile solo nei casi di occupazione effettuata da aziende NON di erogazione di pubblici servizi o ad esse strumentali)	163,46	136,22
3.2	Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva (di fatto applicabile solo nei casi di occupazione effettuata da aziende NON di erogazione di pubblici servizi o ad esse strumentali)	27,24	21,79
3.3	Occupazioni con seggiovie o funivie:		
	- fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua	0	0
	- per ogni Km o frazione superiore ai 5 Km maggiorazione della tassa annua	0	0

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie pari al 20%.

5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		I^ in Euro	II^ in Euro
	<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO</b>		
5.1	Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni:		
	A) fino a 1 km lineare	8,17	5,45
	B) superiore a 1 km lineare	11,99	8,17
	Occupazioni di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni: la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:		
5.2	- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:		
	A) fino a 1 km lineare	10,62	7,08
	B) superiore a 1 km lineare	16,08	10,62
5.3	- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni:		
	A) fino a 1 km lineare	12,26	8,18
	B) superiore a 1 km lineare	18,39	12,26
5.4	- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:		
	A) fino a 1 km lineare	16,34	10,90
	B) superiore a 1 km lineare	24,52	16,34

6. Per espressa disposizione dell'art. 18 della Legge 488/1999, che modifica l'art. 63, comma 2, lettera f, del D.Lgs 446/1997 (il quale di fatto abrogava i commi da 1 a 3 dell'art. 47 del D.Lgs 507/1993) e sempre l'art. 63, comma 3 del D.Lgs 446/1997: Tariffa relativa alle occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	CANONE FORFETTARIO
		Comuni fino a 20.000 abitanti
	<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO</b>	

6.1	Occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi	0,94 euro per singola utenza
		più l'incremento ISTAT annuo rilevato al dicembre
		con un minimo di euro 516,46 per ogni azienda occupante
		Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente

7. Il versamento del canone forfettario, nonché la presentazione dell'eventuale denuncia di variazione annua del numero di utenze complessive, è previsto per le occupazioni di cui al precedente punto 6, entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione.

#### PARTE V – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N°	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
		I^ in Euro	II^ in Euro
A	Centro abitato	40,86	0
B	Zona limitrofa	32,69	0
C	Sobborghi e zone periferiche		
D	Frazioni		

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

#### PARTE VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N°	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	

		I^ in Euro	II^ in Euro
A	Centro abitato	13,62	0
B	Zona limitrofa	9,81	0
C	Frazioni, sobborghi e zone periferiche		

## PARTE VII – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. *[omissis]*

# IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI CLASSE V

## TARIFFE VALEVOLI PER L'ANNO 2015

### PARTE I

#### TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ANNO 2015

#### 1. PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 12 e 7 c. 2, 6 e 7)

1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

Durata:	a) per anno solare	€ 11,98
	b) non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 1,20

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata:	a) per anno solare	€ 23,97
	b) non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 2,39

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50, la tariffa base dell'imposta è *maggiorata* del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,50, la *maggiorazione* è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

#### 2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7 c. 2, 6 e 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla

pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata:	a) per anno solare	€ 11,98
	b) non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 1,20

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

**2.1.1.** Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio.

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

**2.2.** Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a)	per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	€ 78,46
b)	per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	€ 52,31
c)	per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 26,15

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7, del D.Lgs.507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

Ulteriore esenzione introdotta dalla Legge 28/12/2001, n. 448, art. 10, a seguito del D.L. 28/12/2001, n. 452, art. 5-bis (convertito successivamente in Legge 27/02/2002, n. 16): L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14 c 1, 2, 3)**

**3.1.** Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata:	a) per anno solare	€ 34,87
---------	--------------------	---------

- b) non superiore a 3 mesi,  
per ogni mese o frazione di mese € 3,49

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista al precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

#### 4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art 14 c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla seguente tariffa:

Durata:	a) per ogni giorno	€ 2,18
	b) per ogni giorno per i primi 30 giorni	€ 2,18
	c) dopo tale periodo (primi 30 giorni), per ogni giorno si applica la tariffa	€ 1,09

#### 5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15 c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

€ 11,98

#### 6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15 c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 52,31

#### 7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15 c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 26,15

#### 8. PUBBLICITA' VARIA (art. 15 c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,18

#### 9. PUBBLICITA' A MEZZO D'APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15 c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 6,54



## DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ANNO 2015

**1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

- |                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| a) per i primi 10 giorni                                 | € 1,09 |
| b) per ogni periodo successivo<br>di 5 giorni o frazione | € 0,32 |

1.2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

**2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22 c. 9)**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 2 (due) giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00, ovvero nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ogni commissione.

**3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n.507/93.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il Regolamento Comunale sono stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.





**Visti**

Comune Di Travaco' Siccomario

**Estremi della Proposta**

Proposta Nr. 2015 / 40

Ufficio Proponente: Tributi

Oggetto: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507 - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015


**Visto tecnico**

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/03/2015



Il Responsabile di Settore

Clensi Domizia

**Visto contabile**

Ragioneria Economato e Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/03/2015



Responsabile del Servizio Finanziario

Clensi Domizia

1000

1000

1000

1000

1000

DELIBERA G.C. N. 37 DEL 06/03/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Clensi Domizia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Nigro Dr. Fausta

---

### DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno 12 MAR 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.


Addì 12 MAR 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Nigro Dr. Fausta

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Nigro Dr. Fausta



---

Dichiarazione di esecutività

12 MAR 2015

La presente deliberazione:

☐ E' stata trasmessa in elenco, con lettera n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

☐ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

